



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
presso il **TRIBUNALE di CUNEO**

**TRIBUNALE di CUNEO**  
**Sezione Civile**  
**Al Giudice dr. XXXX**  
*oppure*  
**Alla c.a. del sig.**

**OGGETTO: PROTOCOLLO** relativo ai procedimenti in materia di  
**VIOLENZA di GENERE o DOMESTICA – modello All. 5- richiesta di**  
**atti ed informazioni**

Come da protocollo in oggetto (punto B6), premesso che procedo a carico di  
XX per il reato di ...nei confronti di YY

**trasmetto, per quanto di interesse nella causa civile tra TIZIO e CAIA ,**  
**copia dei seguenti atti:**

xxxxx

xxxxxx

Cuneo,

**IL PUBBLICO MINISTERO**



# *Procura della Repubblica di Cuneo*

O.S. 25 /18

**Ai Sostituti Procuratore  
All'Ufficio Segreteria Generale  
Alle Segreterie dei P.M.  
e, p.c. :  
Al Signor  
Procuratore Generale  
presso la Corte d'Appello di Torino**

**OGGETTO: nuova ridefinizione competenze Gruppo specialistico "Fasce deboli" e modifica del criterio di assegnazione<sup>1</sup>.**

Il constatato progressivo e costante aumento dei fascicoli di pertinenza del Gruppo specialistico 5 (c.d. "Fasce deboli") ed il conseguente rilevante aggravio di lavoro delle colleghe che ne fanno parte, anche tenuto conto che si tratta di procedimenti che spesso richiedono indagini urgenti con frequente ricorso a richieste di misure cautelari e complessi incidenti probatori, rendono necessario un ulteriore intervento di ridefinizione delle fattispecie di competenza del Gruppo citato, ad integrazione di quanto disposto con l'O.S. 2/18.

---

<sup>1</sup> Provvedimento emesso all'esito di interlocuzione coi magistrati del Gruppo specialistico interessato nel corso della riunione del 5-11-8 e con tutti i magistrati dell'Ufficio nel corso della riunione del 6-11-18.

Al fine di tendere alla perequazione del carico di lavoro (e delle conseguenti responsabilità), si ritiene opportuno estrapolare dall'ambito di competenza del Gruppo specialistico 5 (e conseguentemente distribuire nell'ambito del "Turno assegnazione") **i reati di cui all'art. 612 bis c.p.**, laddove **non siano ricollegabili all'ambito familiare e/o sentimentale**, nonché quelli di cui all'art.572 c.p., **qualora non si esprimano nella sfera familiare o nel rapporto sentimentale o, comunque sia, non abbiano ad offendere persone in indubbio stato di minorata difesa** (quali, per esempio, anziani, disabili, minori ricoverati o accolti in strutture assistenziali, in comunità, in asili, in scuole o altri in istituti).

Pertanto, non potrà essere riconducibile alla competenza del gruppo specialistico le condotte certamente rientranti nell'art.572 c.p. ma riferibili all'**ambiente lavorativo** (c.d. "*stalking*") ovvero a situazioni che non abbiano attinenza con la *perimetrazione* sopra delineata.

Né appare riconducibile alla competenza specialistica del gruppo in questione, la fattispecie di cui all'art.570 bis c.p., introdotta con la novella normativa di cui al Decreto Lg.vo n.21/2018, in conforme assonanza con quanto disposto riguardo ai reati di cui agli artt.388, 570 c.p. e di cui all'O.S.n.2/2018.

Si precisa, inoltre, a chiarimento di quanto disposto con l'O.S. 22/18, che **non rientrano nella competenza del gruppo specialistico "Fasce Deboli"** quei fatti di occasionale violenza o minaccia tra coniugi, conviventi, fidanzati, familiari e, in generale, tra persone legate da vincoli affettivi, laddove si tratti di episodio isolato, sporadico e, pertanto, non ricollegabile ad analoghe condotte ripetute o abituali (a prescindere che le stesse possano risultare dal tenore della denuncia e/o dalla circostanza dell'esistenza di procedimenti analoghi tra le stesse parti, benché già definiti).

Laddove, invece, l'episodio di minaccia o violenza, pur singolo, possa essere inserito in una **dinamica di ipotizzabile abitualità** (appunto perché così riferisce la persona offesa ovvero perché in tal senso riferisce la p.g. precedente o comunque così risultando all'Ufficio anche a seguito della verifica di precedenti iscrizioni) il procedimento dovrà essere assegnato al gruppo specialistico, secondo il criterio esposto nell'O.S. 22/18.

Dunque, per concludere, saranno di competenza del gruppo specialistico "Tutela fasce deboli", con le limitazioni già precisate:

- **reati contro l'assistenza familiare e stalking : artt. 571 – 574 bis e 612 bis c.p.;**
- 
- **reati di violenza e abuso sessuale di minori: artt. 600 bis – 600 octies c.p.;**
- **reati di violenza sessuale : artt. 609 bis – 609 undecies c.p..**

- delitti contro la maternità, previsti dagli artt. 593 bis e 593 ter c.p. 9;
- reati previsti dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche (Diritto del minore ad una famiglia);

Si è, inoltre, constatato che il **turno mensile** di assegnazione specialistica, nel caso del gruppo fasce deboli, risulta eccessivamente gravoso tanto per i magistrati quanto per le loro segreterie.

Pertanto, **a partire dal 1 gennaio 2019**, il turno specialistico “fasce deboli” verrà assegnato con **durata quindicinale**, secondo la cadenza riportata nella tabella che verrà prossimamente diffusa.

Si confida nella puntuale osservanza di quanto sopra disposto.

Cuneo, 15 Novembre 2018.

Il Procuratore

Onelio Dodero  


Il Procuratore agg.

Gabriella Viglione  
